LEGISL. XIV — 1° SESSIONE — DISCUSSIONI — 1° TORNATA DEL 4 LUGLIO 1881

zioni, l'onorevole Parenzo ha detto che con questo disegno di legge si offendono le ragioni della finanza, inquantochè si concede una esenzione di tassa che non è giustificata. Ora è bene che la Camera sappia che tradizionalmente, sempre in tutti gli atti legislativi di concessione di utilità e di servizio pubblico, si suole derogare alla tassa proporzionale di registro, e di concedere di pagare la sola tassa fissa. Ora in questo caso non facciamo nè più nè meno di quello che si fa sempre in casi consimili, ed a me pare che sia tanto più giustificata questa lieve concessione, ora che si tratta d'approvare legislativamente un atto che contribuisce ad accrescere la potenza del nostro naviglio mercantile. Aggiungo che l'articolo 7 della legge del 1877, che approvò la convenzione coi signori Rubattino e Florio, accordò l'esenzione della tassa non solamente per gli atti di registrazione della convenzione, ma anche per gli atti d'acquisto del materiale nautico. Ora noi non parliamo più di questa seconda esenzione.

Tutti gli atti d'acquisto del materiale nautico saranno trattati secondo il rigore delle leggi fiscali in vigore, e limitiamo l'esenzione dalla tassa proporzionale soltanto agli atti relativi alla fusione, trasformazione e creazione della nuova società. Se questa nuova esenzione così limitata porterà all'erario la perdita di parecchie migliaia di lire, questa perdita sarà compensata largamente dalla tassa di circolazione che la finanza riscuoterà sui nuovi titoli che la società ingrandita dovrà emettere.

Quindi non è solamente giustificata l'esenzione di questa tassa per lo scopo della grande utilità pubblica dell'atto che si sanziona, ma è anche giustificata perchè in fondo una perdita vera e reale per le finanze non c'è, chè quello che si perde da una parte sarà compensato dal reddito normale della tassa di circolazione di nuovi titoli. (Interruzione dell'onorevole Parenso)

Ma non ci sarebbe fusione; perchè la fusione determina l'ampliamento del capitale, il capitale annuo non sarebbe accresciuto se non si desse vita alla fusione e trasformazione, la quale trasformazione (che ha dato luogo ad un altro appunto dell'onorevole Parenzo), è determinata dallo scopo appunto di accrescere e ampliare il capitale sociale, senza però far venir meno le garanzie che derivano dalla forma di società in accomandita per azioni.

Difatti questa società anonima viene ad essere trasformata con una disposizione eccezionale, che è quella dell'articolo 3 emendato dalla Commissione, e mentre conserva nel resto tutti gli effetti della società anonima, dovrà essere amministrata da due gerenti nazionali, risponsabili e perpetui.

Se si formasse una società in accomandita per azioni, tutte le obiezioni sarebbero dileguate. Ora, l'articolo 3 della convenzione non la considera che come una società anonima sotto forma di società in accomandita, perchè i suoi gerenti risponsabili sono sempre gli stessi che sono ora i rappresentanti delle due società.

Io spero che questi schiarimenti varranno in parte a dileguare i dubbi degli onorevoli oppositori. Qui non v'è esenzione di tassa a danno delle finanze, nè la stessa trasformazione della società si oppone allo scopo, a cui mirano gli onorevoli opponenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Randaccio.

RANDACCIO. Io non sono assolutamente avverso a questo disegno di legge; credo però che sia necessario di farsi alcune modificazioni importantissime, ed entro senza più in materia. L'articolo 7 della legge 15 giugno 1877 disponeva che fosse sottoposta all'approvazione del Parlamento la fusione delle due società, che fin d'allora si stimava possibile ed utile: ma, come ha fatto osservare l'onorevole Biancheri, coll'articolo 1 del disegno di legge sottoposto al nostro esame con si approverebbe già la fusione delle due società, ma la costituzione di una nuova società anonima per azioni, la quale dovrebbe assumere secondo l'articolo 2 del progetto di legge, tutti gli obblighi risultati dalle convenzioni approvate con la legge del 15 giugno 1877 e dalle successive approvate con le leggi 4 luglio 1878 e 18 luglio 1880.

Adunque le attuali società Rubattino e Florio spariscono, non ne resta che la memoria, ed in loro vece subentra la nuova società anonima. È questa la fusione prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1877? A me pare di no; mi pare invece che sia questa una completa e radicale trasformazione, come del resto la chiamò il Governo stesso all'articolo 4 del progetto. Ma si è pensato all'importanza di questo fatto? Si è pensato che in virtù dell'articolo 40 del Codice della marineria mercantile, le società anonime si considerano nazionali se la sede principale di esse sia nello Stato, ed ivi avvengano le assemblee generali, e che per conseguenza il naviglio a vapore ora appartenente alle due società Rubattino e Florio, possa essere posseduto per intero da capitalisti stranieri? Sarebbe questo, o signori, un fatto grave.

Il nostro Codice marittimo a fine d'allettare i capitali ad impiegarsi nella marineria nazionale, ha stabilito regole molto larghe, forse più larghe di quelle d'ogni altra legislazione estera, in materia di proprietà delle navi: io penso però che i legislatori italiani stimassero che non sarebbe stato mai possi-